

Spett.le

Azienda

**Oggetto: Novità introdotte al d.lgs. 81/2008 dal c.d. “Decreto del fare”**

Il c.d. “Decreto del fare” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 ha introdotto delle modifiche al d.lgs. 81/2008; ma la maggior parte non saranno immediatamente applicabili.

Le modifiche riguardano:

- **L’art. 3 - campo di applicazione.** Le modifiche introdotte prevedono:
  - o che per i volontari individuati dalle l. 266/1991, l. 289/2002 e quelli di associazioni di promozione sociale o di associazioni sportive dilettantistiche sia garantito il rispetto di quanto all’art.21 per le imprese familiari ed i lavoratori autonomi:
    - uso di attrezzature, macchine ed impianti a norma,
    - uso di Dispositivi di Protezione Individuale, ove necessario,
    - esposizione del tesserino di riconoscimento in attività svolte in regime d’appalto o subappalto
    - facoltà di usufruire della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione.
  - o semplificazioni in merito agli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori che permangono in azienda per meno di 50 gg, nell’anno solare. Le indicazioni sull’applicazione di questo punto dovranno pervenire tramite Accordo Stato-Regioni.
- **L’art. 26- obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.**  
Riconfermando l’obbligo di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro, prevede che il datore di lavoro committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale adeguate per sovrintendere tale cooperazione e collaborazione.  
La stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) è esclusa:
  - o Per i servizi di natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature
  - o Per i lavori o i servizi la cui durata superiore non è superiore a cinque uomini-giorno sempre che non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, attività in ambienti confinati, esposizione ad agenti biologici, cancerogeni o mutageni, amianto, atmosfere esplosive o i rischi individuati nell’allegato XI del d.lgs. 81/2008, quali:



- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
  - Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
  - Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  - Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  - Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  - Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  - Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  - Lavori subacquei con respiratori.
  - Lavori in cassoni ad aria compressa.
  - Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
  - Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
- **L'art. 27- Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.** Le modifiche prevedono la definizione di criteri di qualificazione, oltre che per le imprese edili anche per quelle della sanificazione del tessile e dello strumento chirurgico.
- **L'art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.** Il Decreto prevede l'individuazione, in seguito ad Accordo Stato-Regioni, delle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali sulla base di parametri e criteri oggettivi. Per queste attività sarà, poi previsto un modello che consenta ai datori di lavoro di dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.
- **L'art. 32- Capacità e requisiti degli addetti e dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.** Il Decreto prevede l'individuazione, in seguito ad Accordo Stato-Regioni, di criteri che consentano di riconoscere crediti formativi permanenti nei casi di formazione ed aggiornamento in cui i contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il ruolo di RSPP e ASPP.
- **L'art. 37- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.** Il Decreto prevede l'individuazione, in seguito ad Accordo Stato-Regioni, di criteri che consentano di riconoscere crediti formativi per la durata e per i contenuti corrispondenti a quelli previsti per la formazione



e l'aggiornamento in cui i contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il ruolo lavoratori, preposti, dirigenti ed RLS.

- **L'art. 67- Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio.** L'articolo è completamente sostituito dal seguente:

*1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:*

*a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*

*b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.*

*2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.*

*3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.*

*4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.*

*5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.*

- **L'art. 71 – Obblighi del datore di lavoro** il comma 11 è sostituito dal seguente:

*Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive*



*verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.*

- **L'art. 88 – Campo di applicazione per il titolo IV relativo ai cantieri**, da cui restano esclusi: *i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI*
- **L'art. 104- bis Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili.** Articolo appositamente introdotto che prevede:
  1. *Con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e con il Ministro della salute), da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ( previa intesa in sede di Conferenza permanente) per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi*

Restando a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, si porgono cordiali saluti

*Lo staff dello Studio SIS*